

Causa T-154/02

Villiger Söhne GmbH contro Consiglio dell'Unione europea

«Ricorso di annullamento — Artt. 3, punto 1, e 4, n. 2, primo trattino, della direttiva 2002/10/CE — Struttura e aliquota delle accise che gravano sui tabacchi lavorati — Irricevibilità manifesta»

Ordinanza del Tribunale (Terza Sezione) 30 aprile 2003 II-1924

Massime dell'ordinanza

1. *Ricorso di annullamento — Persone fisiche o giuridiche — Atti che le riguardano direttamente e individualmente — Direttiva 2002/10, che modifica le direttive 92/79, 92/80 e 95/59 per quanto concerne la struttura e le aliquote delle accise che gravano sui tabacchi lavorati — Modifica della definizione dei sigari e sigaretti — Ricorso di una società che fabbrica e smercia prodotti interessati dalla detta modifica — Irricevibilità (Art. 230, quarto comma, CE; direttiva del Consiglio 2002/10/CE, artt. 3, punto 1, e 4, n. 2, primo trattino)*

2. *Comunità europee — Sindacato giurisdizionale della legittimità degli atti delle istituzioni — Atti di portata generale — Necessità per le persone fisiche o giuridiche di esperire l'eccezione di illegittimità o del rinvio pregiudiziale di validità — Possibilità di ricorso di annullamento dinanzi al giudice comunitario in caso di rinvio pregiudiziale non effettivo — Esclusione*

(Artt. 230, quarto comma, CE, 234 CE e 241 CE)

1. Affinché persone fisiche o giuridiche possano essere considerate individualmente interessate, esse devono essere colpite nella loro situazione giuridica, a causa di determinate qualità loro particolari o di una circostanza di fatto che le distingue da chiunque altro e le identifica in modo analogo al destinatario.

questi termini prevista all'art. 3 della direttiva 95/59, e che dovranno ormai, in applicazione della nuova direttiva modificativa 2002/10, essere considerati come sigarette la cui vendita è soggetta ad un'aliquota di accisa minima nettamente superiore a quella applicabile ai sigari e sigaretti.

Non è individualmente interessata dall'art. 3, punto 1, della direttiva 2002/10, che modifica le direttive 92/79, 92/80 e 95/59 per quanto riguarda la struttura e le aliquote delle accise che gravano sui tabacchi lavorati, il quale modifica la definizione dei sigari e sigaretti prevista all'art. 3 della direttiva 95/59 né dall'art. 4, n. 2, primo trattino, della direttiva 2002/10, che ha per oggetto di prevedere una deroga a favore della Germania per quanto riguarda il termine per la trasposizione del detto art. 3, punto 1, una società che fabbrica e commercializza negli Stati membri, in particolare in Germania, e in paesi terzi prodotti che, ai fini della determinazione dell'aliquota di accisa applicabile, erano precedentemente considerati come sigari o sigaretti, secondo la definizione di

Infatti, le dette disposizioni della direttiva 2002/10 riguardano la detta società ricorrente solo nella sua qualità obiettiva di operatore economico che opera nel settore della fabbricazione dei prodotti di cui è causa, alla stessa stregua di qualsiasi altro operatore economico che si trovi in una situazione analoga. La modifica della definizione dei sigari e sigaretti che deriva dall'art. 3, punto 1, della direttiva 2002/10 non inciderà unicamente sui fabbricanti dei prodotti di cui è causa, ma anche su tutti gli operatori economici attivi nella commercializzazione di questi prodotti, nonché su coloro che li consumano. Il semplice fatto che, nell'ambito dell'elaborazione di un atto di portata generale, il legislatore comunitario tenga conto della circostanza che questo atto può avere ripercussioni

economiche più rilevanti per talune categorie di operatori economici non è sufficiente a caratterizzare questi ultimi rispetto agli altri operatori, laddove è accertato che questo atto li riguarda nella loro qualità obiettiva di operatori economici presenti sul mercato di cui trattasi.

(v. punti 43-47, 51, 54)

un atto comunitario di portata generale in applicazione dell'art. 234 CE non sarebbe effettivo, non può giustificare una modifica, per via giurisdizionale, del sistema dei rimedi giuridici e dei procedimenti istituito dagli artt. 230 CE, 234 CE e 241 CE, e diretto ad attribuire al giudice comunitario il sindacato sulla legittimità degli atti delle istituzioni. In nessun caso detta circostanza consente di dichiarare ricevibile un ricorso di annullamento proposto da una persona fisica o giuridica che non soddisfa le condizioni prescritte dall'art. 230, quarto comma, CE.

2. La circostanza secondo cui un rinvio pregiudiziale per esame della validità di

(v. punto 61)